



TRIBUNALE di ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare

giudice : dott.ssa Carmen Bifano

Il giudice

letto il ricorso con cui Gucciardi Gianluca (C.F. GCC GLC 74B19 H501T) ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i suoi beni alla stregua dell'art. 14 ter l. n. 3/2012 e la documentazione allo stesso allegata;

rilevato

che tal fine il ricorrente ha allegato e dedotto :

- a) di aver accumulato dal 2004, a causa di avverse circostanze personali e familiari che lo hanno condotto a chiedere diversi finanziamenti di piccoli importi, un'esposizione debitoria, quantificata alla data del ricorso in euro 120.431,46, “*..non superabile se non ricorrendo alla liquidazione del proprio patrimonio*” (cfr pg 7 ricorso);
- b) di possedere solo un motociclo Honda Forza 250 immatricolato nel luglio 2009 del valore di mercato di euro 250,00;
- c) di percepire quale dipendente pubblico uno stipendio netto pari a circa euro 1900,00 mensili, di necessitare per il proprio mantenimento, quale componente unico del proprio nucleo familiare, di un importo mensile di euro 1650,00;
- d) di **offrire alla procedura di liquidazione una quota mensile della retribuzione di “ € 400,00 per l'intera durata del piano di liquidazione (anni 4) ..”** , salvo i mesi di **dicembre** in cui verranno eseguiti i pagamenti di ulteriori € 400,00.

rilevato altresì



che il **Gestore della Crisi** da Sovraindebitamento nominato dall'O.C.C. dell'Associazione ADR - Segretariato Sociale di Roma, dott. Alfonso Lanfranconi, nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter co 3 l. n. 3/2012* ha confermato “.. **la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione depositata..**” dal ricorrente ed ha attestato “..la **fattibilità della proposta di liquidazione del patrimonio avanzata ..**” dallo stesso.

Premesso che

-)l'ampia nozione di beni di cui all'art. 810 c.c. comprende anche i crediti futuri;
-) l'art. 14-ter, co 6, lett. b), l. n. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, implicitamente ammettendo che, per la restante parte, essi possano concorrere nel patrimonio della liquidazione;
-) nel patrimonio da liquidare rientrano anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura *ex art. 14-undecies L. n. 3/2012*;
-) pur in difetto di beni da alienare, permane comunque l'utilità del liquidatore, dal momento che allo stesso è demandato anche il compito di accertamento dei crediti nonché lo svolgimento delle attività necessarie al soddisfacimento dei creditori;
-) l'art. 14-quinquies, comma 2, lett. d), l. n. 3/2012 prevede che il giudice ordini la trascrizione del decreto di apertura ove vi siano beni mobili registrati o beni immobili, così sottintendendo che la procedura possa aprirsi anche in difetto di tali beni;
-) l'art. 14-quater l. n. 3/2012 prevede che, in determinati casi, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo con i creditori o la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore comportino la conversione nella procedura di liquidazione e non limita tale possibilità all'ipotesi in cui il debitore disponga di beni diversi dai crediti , di guisa che la nozione di ' patrimonio' liquidabile, rilevante *ex art. 14 ter l. n. 3/2012*, deve essere intesa nell' accezione più ampia possibile.

Considerato, dunque, alla stregua di quanto allegato e documentato con il ricorso nonché relazionato dal Gestore della Crisi, che:



-) il ricorrente

- è persona fisica che si trova in stato di “sovraindebitamento” quale definito dall’art. 6, co 2 lett. a), l. n. 3/2012, e cioè “ ..di *perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non risulta aver fatto ricorso alle procedure previste dalla l. n. 3/2012 nell’ultimo quinquennio;

-) con il ricorso è stata depositata la documentazione di cui all’art. 9, co 2 e 3 l. n. 3/2012 : elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore il quale, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, è componente unico del proprio nucleo familiare (doc. 32);

-) è stata documentata l’impossidenza di beni immobili e di beni mobili registrati diversi dal motoveicolo HONDA Telaio: JH2MF10A78K003175, Targa: DM13761, Data prima immatricolazione: 22/07/2009 (doc. 18) ;

-) la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;

-) non si ravvisano, allo stato, atti in frode ai creditori compiuti nell’ultimo quinquennio;

-) è stata depositata relazione particolareggiata da parte del professionista con funzioni di OCC che contiene le indicazioni di cui all’art. 14-ter, comma 2, L. n. 3/2012;

-) il ricorrente ha indicato in €. 1650,00 mensili medie la somma necessaria al proprio sostentamento, e tale importo è stato ritenuto dal Gestore della crisi “ ..in linea .. con i recenti dati Istat..” relativi “ ..alle famiglie composte da un’unica persona residente al centro Italia..” (cfr relazione pg 9) ;

ritenuto



-) che l'importo della spesa media mensile che il ricorrente ha indicato come necessaria per il proprio sostentamento - euro 1650,00 – risulta significativamente superiore al valore medio – euro 1000,00/ 1300,00 - degli importi mensili che precedenti decreti di questo Tribunale hanno ritenuto congrui a tal fine , addirittura in presenza di figli o coniuge a carico (Rg n. 9441/2020: euro 1041,00 per persona singola con documentate necessità di cura; Rg n. 1/2020 : euro 823,55 per persona singola; Rg 6/2020 : euro 800,00,00 per persona con coniuge percettore di reddito e 2 figli minori a carico di entrambi; Rg 8/2020 : 1800,00 per persona con famiglia a carico ; Rg 20/2021, prodotto dallo stesso ricorrente - doc. 12 - : euro 1050,00 per esigenza di mantenimento anche del coniuge);

-) che, in realtà, l'importo delle spese medie mensili, sulla base dell'elenco presente in ricorso, è pari ad euro 1600,00 e non ad euro 1650,00 (euro 1150,00 + 450,00 di quota mensile di spese annue);

-) che nessuna documentazione è stata offerta in ordine alla necessità di spese mediche annue quantificate in euro 1800,00, ovvero in ordine alla consistenza e natura delle spese annue “ *varie- non prevedibili*” di euro 1800,00, ed ancora in ordine al sostegno economico offerto dal ricorrente alla sorella, di cui è documentato l'handicap grave (doc. 15) ma estranea al suo nucleo familiare, ovvero alla necessità di una spesa media per abbigliamento di euro 100,00 mensili;

-) che, tuttavia preso atto delle indicazioni statistiche offerte dal Gestore della Crisi, ancorchè anche esse non documentate, comunque del documentato stato di handicap grave della sorella del ricorrente, e del fatto che la media tra i limiti al pignoramento dei crediti di 1/5 e la metà dello stipendio rilevanti ex art 545 c.p.c. co 3 e 4 è pari, nel caso di specie, ad euro 665,00 [(euro 380 (*id est* 1/5 di euro 1900,00) + euro 950,00 (*id est* ½ di euro 1900,00)) : 2 = euro 665,00) di guisa che, a tale stregua, l'importo della retribuzione mensile suscettibile di essere considerata necessaria per il sostentamento è pari ad euro 1235,00 (euro 1900,00 – euro 665,00), possa ragionevolmente pervenirsi a quantificarsi l'importo necessario al sostentamento del ricorrente in una cifra non superiore ad euro 1400,00 mensili (euro 18.200, 00 annui : euro 1400,00 x 13) ;

-) che la documentata risalente immatricolazione del motoveicolo di proprietà del ricorrente – 2009 – ed il suo verosimile limitato valore di mercato, a fronte della sua



utilità per esigenze di spostamento, giustificchino che lo stesso, allo stato, sia lasciato nella disponibilità del ricorrente;

P.Q.M.

visti gli artt. 14-*ter* e 14-*quinqies* L. n. 3/2012;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione dei beni di **Gucciardi Gianluca** (C.F. GCC GLC 74B19 H501T) e, per l'effetto,

- a) nomina liquidatore il dott. Alfonso Lanfranconi, affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14-*sexies* ss. L. n. 3/2012;
- b) dispone, sino alla conclusione della procedura, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale;
- d) ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende bene mobile registrato, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) non dispone, allo stato, il rilascio del motoveicolo del ricorrente, per le ragioni esposte in motivazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art. 14-*ter*, sesto comma, lett. b), L. n. 3/2012 in euro 18.200,00 annui e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-*ter*, sesto comma, L. n. 3/2012;
- g) dispone che il liquidatore proceda alle attività di cui agli artt. 14 *sexies* e ss l. n. 3/2012 e relazioni ogni sei mesi il giudice designato per la trattazione del procedimento sulla attività svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi al debitore e al liquidatore

Roma, 17.07.2022

Il giudice

dott.ssa Carmen Bifano

